



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 31-03-2023

**OGGETTO: ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI
DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RIMINI.**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere: **Favorevole**

Data: 31-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Morena D'Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere: **Favorevole**

Data: 31-03-2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Massimiliano Reali

PREMESSO che:

- la Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", agli articoli 4 e 5 testualmente recita:

"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio - lancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti

di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 Giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.22, comma 1, del medesimo D.Lgs n.100/2017;

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle

imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'Amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché degli articoli 4,7,8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere ugualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

– il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, alla Sezione III reca la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

– l'art. 142, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1 [*rectius* art. 147], svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto»;

l'art. 149-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che «L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio Comunale e che le deliberazioni consiliari devono prevedere una motivazione analitica;

CONSIDERATO l'interesse del Comune di San Leo ad entrare, in partecipazione, quale socio pubblico di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A- Gestore Unico delle fonti idropotabili della Romagna, mediante l'acquisto di una quota societaria attualmente detenuta dalla Provincia di Rimini;

PRESO ATTO che:

- Lo statuto della Società Romagna Acque – Società delle Fonti prevede all'articolo 8 che le quote possono essere cedute direttamente a società partecipate dagli Enti medesimi a capitale interamente pubblico. E' altresì ammessa la cessioni delle azioni da parte di Società partecipate degli Enti

Locali a favore dei medesimi;

– Tutti i soci della Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. hanno manifestato il loro assenso e/o rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante, giusto quanto previsto nell'articolo 8 punto 3 e 4 dello statuto della medesima Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 3 dello Statuto della Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. vigente, in cui si specifica che la stessa ha per oggetto:

a) *la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);*

b) *il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (Pdl) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;*

c) *la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;*

d) *la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;*

e) *tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;*

f) *l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.*

2. *La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.*

3 *La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini."*

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 15 del 05/08/2021 avente per oggetto: "Atto di indirizzo in ordine alla cessione di quote di partecipazione della Provincia di Rimini in Romagna Acque Società delle Fonti a favore dei Comuni dell'Alta Valmarecchia transitati in Provincia di Rimini con Legge 03/08/2009, n. 117", tra cui anche il Comune di San Leo;

PRESO ATTO:

- della nota della Provincia di Rimini acquisita al Protocollo di questo ente in data 29/03/2022 al n. 1955

con la quale comunica di voler procedere alla cessione di n. 7 azioni della Società Romagna Acque Società delle Fonti ai comuni di Casteldelci, Talamello, San Leo, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Montecopiolo;

- della nota di Romagna Acque Società delle Fonti acquisita al Protocollo di questo ente in data 16/05/2022 al n. 3094 con la quale comunica, che non essendo stato esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto in tutto o in parte delle azioni offerte in vendita dalla Amministrazione Provinciale di Rimini, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, le predette azioni potranno essere liberamente alienate;

RILEVATO che la società nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio di € 57.439.802,00, superiore al limite di cinquecentomila euro previsto dal TUSP;

PRESO ATTO che al 31/12/2021 presenta un numero di dipendenti pari a 156, senza variazioni rispetto all'anno precedente, e 5 amministratori. Il costo del personale, dai dati dell'ultimo bilancio approvato, risulta pari a € 8.881.872, in linea con la spesa dell'esercizio precedente (€ 8.728.711). Viene pertanto rispettato il vincolo in base al quale non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

DATO ATTO che l'acquisto della partecipazione risulta finanziariamente sostenibile in quanto l'impegno iniziale risulta di ridotto ammontare (€ 516,46) e non sono previsti impegni annui a carico dell'Ente.

I cinque esercizi precedenti si sono chiusi tutti con risultato positivo (anno 2021 € 7.781.275,00, anno 2020 € 6.498.349,00, anno 2019 € 7.041.108,00, anno 2018 € 7.296.834,00, anno 2017 € 4.176.159,00). La redditività e la capitalizzazione della società, con patrimonio netto al 31/12/2021 di oltre 400 milioni di euro, testimoniano una corretta gestione societaria, con assenza della necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento. L'equilibrio di gestione rende estremamente improbabile l'erosione dell'apporto iniziale e la necessità di soccorso finanziario da parte delle amministrazioni che partecipano al capitale;

ACCERTATO che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al sopra riportato articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

DATO ATTO che Romagna Acque è società a totale capitale pubblico e incedibile ed è partecipata, direttamente e/o indirettamente, dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale entro cui è erogato il servizio di fornitura di acqua all'ingrosso, in conformità a quanto previsto dall'art. 149-bis D.Lgs. n. 152 del 2006;

RILEVATO che la Società opera nel pieno rispetto del modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno ed eurounitario, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 5 D.Lgs. n. 50 del 2016 e 16 t.u.s.p., sussistendo tutti i requisiti delineati dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale che consentono affidamenti diretti secondo il predetto modello operativo:

- il capitale sociale è interamente detenuto, direttamente e/o indirettamente, da Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2016 (v. l'art. 5, comma 2, del vigente Statuto societario);

- gli Enti pubblici soci esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi (v. l'art. 26 del vigente Statuto; nonché la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 2000, n. 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, sottoscritta da tutti gli Enti soci di Romagna Acque);

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 del vigente Statuto societario, Romagna Acque è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti pubblici soci;

DATO ATTO che l'acquisizione della quota societaria consentirà al Comune di San Leo di partecipare, in qualità di socio, al governo della società;

PRESO ATTO che l'oggetto sociale è principalmente quello della gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. La società interviene inoltre attraverso il finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato. Svolge infine la gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO altresì che la società è proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale in forza della Convenzione di affidamento stipulata in data 30/12/2008 tra Romagna Acque e le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (cui a decorrere dal 1° gennaio 2012 è subentrata ATERSIR). Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale;

CONSIDERATO che già da diversi anni i cambiamenti climatici hanno determinato un generale innalzamento delle temperature e una notevole riduzione della quantità delle precipitazioni piovose e nevose, tanto che il territorio del Comune di San Leo è sempre più spesso soggetto a crisi idriche, ed a frequenti episodi di incendi boschivi, risultando di vitale importanza effettuare investimenti per la manutenzione straordinaria delle condotte idriche e delle fonti idropotabili al fine di rispondere ai fabbisogni della popolazione ;

PRESO ATTO del recente riconoscimento a livello nazionale di premialità a favore di Romagna Acque, nell'ambito della prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019 (v. Delibera ARERA 26 aprile 2022 183/2022/R/idr), con riguardo al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

CONSIDERATO inoltre che

- l'acqua presente nel sottosuolo, in alcune zone affiora formando bacini naturali;
- che tali bacini, così come l'acqua presente in profondità, sono spesso causa di dissesti idrogeologici sull'intero territorio;
- la società Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, può realizzare anche nel territorio comunale di San Leo invasi utili sia per l'approvvigionamento idrico che per lo spegnimento delle aree boschive;
- che una corretta gestione delle acque permetterà anche di ridurre frane e smottamenti;

RILEVATO inoltre, l'interesse primario a contenere ogni possibile fenomeno di dissesto idrogeologico che richiederebbe un notevole impiego di risorse umane ed economiche, con ulteriori costi che andrebbero a ricadere sulla comunità amministrata;

ATTESO che nell'ambito delle attività del Comune di San Leo, riveste un ruolo importante ottimizzare l'uso delle risorse idriche ad uso potabile sia come miglioramento del servizio, sia come possibilità di evitare sprechi e costi aggiuntivi;

RILEVATO l'interesse del Comune di San Leo a garantire il miglior funzionamento ed organizzazione del servizio idrico nell'ambito del proprio territorio, nonché a monitorare costantemente l'efficacia della sua gestione;

CONSIDERATO che attraverso i propri impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. Per le ragioni sopra esposte l'acquisizione della partecipazione alla società è indispensabile per garantire il Servizio Idrico Integrato, che svolge sulla base di apposito contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003.

DATO ATTO quindi, ai sensi del Testo Unico sulle Società Partecipate, che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 TUSP), oltre che un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. A TUSP);

DATO ATTO, che il prezzo di acquisto della quota di partecipazione corrispondente allo 0,000138% del capitale sociale di € 375.422.520,90 sarebbe pari ad euro 516,46 oltre a eventuali spese per la pratica di cessione;

DATO ATTO che l'acquisto della quota di partecipazione in oggetto risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art 108 Trattato UE e Regolamenti UE 1589/2015 e 659/1999) in quanto non comporta l'erogazione di alcun contributo pubblico, diretto o indiretto, a favore della Società;

TENUTO CONTO CHE lo schema del presente atto deliberativo è stato soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di San Leo, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte del Comune di San Leo della partecipazione nella società Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, verrà trasmesso:

- alla Corte dei Conti- sezione regionale dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022;
- all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTA la deliberazione n.128/2020/PRA/PRS del 17 dicembre 2020 con la quale veniva disposto che "...ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3 TUEL, la gestione finanziaria dell'Ente, a partire dal momento della lettura del presente dispositivo, sia cautelativamente mantenuta entro i limiti della gestione provvisoria, esplicitati dall'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – potendosi disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente – nonché per la spesa costituzionalmente necessaria nell'ambito della missione 12 del bilancio, fino alla verifica da parte di questa Sezione dell'adozione di appropriate variazioni del bilancio di previsione, in particolare adeguando le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2021 al fine di porre rimedio alle descritte situazioni di conflitto tra gestione ed equilibrio di bilancio";

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi non rientra nelle limitazioni previste nella gestione provvisoria esplicitata dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna n. 128/2020, in quanto il mancato ingresso, in qualità di socio, del Comune di San Leo in Romagna Acque arrecherebbe un grave danno patrimoniale all'Ente dal momento che verrebbe escluso da tutti gli investimenti che la società ha pianificato anche per San Leo nel triennio 2023-2026, in termini di riqualificazione delle reti idriche e delle sorgenti. Tali interventi risultano indispensabili per garantire la funzionalità delle reti acquedottistiche del territorio, per la maggior parte costituite da tubature obsolete e soggette con frequenza a rotture con conseguenti perdite idriche. La salvaguardia delle risorse idriche e la gestione efficiente dei servizi correlati sono elementi fondamentali per la sostenibilità ambientale, il benessere dei cittadini e la crescita economica. I cambiamenti climatici e l'inquinamento hanno accresciuto la pressione sui bacini idrici e sulle

infrastrutture mentre la domanda di acqua si è intensificata in relazione ai processi di urbanizzazione e allo sviluppo economico risultando pertanto indispensabile contenerne al massimo la dispersione.

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PROPONE

- 1) Di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare l'acquisizione della quota societaria pari allo 0,000138% del capitale sociale di Romagna Acque – società delle Fonti SpA detenuta dalla Provincia di Rimini corrispondendo al citato Ente la somma complessiva di euro 516,46 (cinquecentosedici/46).
- 3) Di dare atto che l'acquisto della quota avverrà mediante stipula di contratto notarile da sottoscrivere tra il Comune di San Leo e la Provincia di Rimini, al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento.
- 4) Di precisare che alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 3 si perverrà solo dopo il pronunciamento della Corte dei Conti di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, o comunque, in caso di silenzio della Corte, trascorsi 60 giorni dall'invio della presente deliberazione.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Leo.
- 6) Di dare atto che con apposito provvedimento del competente Responsabile di Settore verrà impegnata la necessaria somma per l'acquisto di cui al punto 1), e che a seguito dell'avvenuto pagamento si procederà all'iscrizione della quota sopracitata al patrimonio del Comune di San Leo tra le immobilizzazioni finanziarie.
- 7) Di autorizzare il Sindaco pro – tempore a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto a favore del Comune di San Leo, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie nonché sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione.
- 8) Di approvare lo Statuto della Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - alla Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA;
 - alla Corte dei Conti- sezione regionale dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022;
 - all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

10) Di dare atto che la seguente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di San Leo ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 31-03-2023 COMUNE DI SAN LEO

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

11) Di dare atto che lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del procedimento